

## Il Presidente

Ritengo mio dovere rivolgervi un appello proprio sul tema dell'equità tante volte richiamato dal Governo in un momento di grave difficoltà del Paese.

La transizione dei sistemi pensionistici verso metodiche di calcolo che assicurino stabilità ed equità necessita di tempi coerenti.

Il rischio, grave, è quello di far pagare alle giovani generazioni di professionisti un prezzo doppio: l'effetto della passività di sistemi premianti incardinati, in alcuni casi, nel passato e un aggravio pesante della contribuzione in virtù delle nuove regole di sostenibilità a 50 anni presenti nel decreto legge in discussione in Parlamento.

Molti Enti aderenti all'Adepp, in rappresentanza di oltre 2 milioni di iscritti, hanno avviato, se non già concluso attraverso l'approvazione dei Ministeri vigilanti, un percorso di riforma importante, adeguata ai mutamenti della professione, sostenibile nelle proiezioni attuariali nei prossimi 30 anni, calibrato anche sulle logiche del contributivo, con qualche differenziazione volta a liberare risorse utili alla solidarietà e alla ammortizzazione sociale.

Questi ultimi sono elementi essenziali di compensazione, come giustamente sottolineato dal Ministro Elsa Foriero, per i quali gli Enti privati non ricevono alcun ristoro dallo Stato.

Intervenire in questo processo virtuoso, senza alcun onere diretto e indiretto a carico della collettività, con il termine ultimativo del 31 marzo, oltre il quale in assenza di una sostenibilità a 50 anni, che non è mai stata richiesta da alcun Ente pensionistico pubblico o privato del Paese, non appare coerente sul piano tecnico e generazionale.

Ogni riforma, come voi ben sapete, necessita di tempi lunghi per essere efficace, tempi possibili in condizioni non emergenziali come quelle della previdenza privata.

Vi chiedo di riflettere profondamente sull'utilità reale di spostare in avanti il termine previsto e di mantenere la sostenibilità a trent'anni, conferendo alle diverse categorie interessate la possibilità di discutere democraticamente sui percorsi da intraprendere, utilizzando anche, con rigore, le tecniche attuariali oggi a disposizione.

Dott. Andrea Camporese



## PROPOSTA DI MODIFICA

Al Comma 24 dell'art. 24 del D.L. 201/2011

Sostituire "entro e non oltre il 31 marzo" con "entro e non oltre il 30 giugno";
tra le parole "entrate contributive" e "e spesa per prestazioni" sono inserite le parole "e patrimoni";
sostituire "arco temporale di cinquanta anni" con "arco temporale di trenta anni"
sostituire "decorso il termine del 31 marzo" con "decorso il termine del 30 giugno"

Comma 24 (così come modificato)

In considerazione dell'esigenza di assicurare l'equilibrio finanziario delle rispettive gestioni in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, gli enti e le forme gestorie di cui ai predetti decreti adottano, nell'esercizio della loro autonomia gestionale, entro e non oltre il 30 giugno 2012, misure volte ad assicurare l'equilibrio tra entrate contributive e patrimoni, e spesa per prestazioni pensionistiche secondo bilanci tecnici riferiti ad un arco temporale di trenta anni. Le delibere in materia sono sottoposte all'approvazione dei Ministeri vigilanti secondo le disposizioni di cui ai predetti decreti, che si esprime in modo definitivo entro trenta giorni dalla ricezione di tali delibere. Decorso il termine del 30 giugno 2012 senza l'adozione dei previsti provvedimenti, ovvero nel caso di parere negativo dei Ministeri vigilanti, si applicano, con decorrenza dal 1° gennaio 2012: a) le disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo sull'applicazione del pro-rata agli iscritti alle relative gestioni; b) un contributo di solidarietà, per gli anni 2012 e 2013, a carico dei pensionati nella misura dell'1 per cento.

## **NOTA ESPLICATIVA**

- L'emendamento non incide sui saldi di bilancio.
- In coerenza con il quadro giuridico di riferimento ed in particolare con le più recenti disposizioni della legge finanziaria 2007(art.1, comma 763) il proposto emendamento conferma che la stabilità delle gestioni è da ricondursi ad un arco temporale non inferiore a trenta anni, ferma restando l'opportunità che i bilanci tecnici sviluppino proiezioni per un periodo di cinquanta anni.
- L'attuale testo della norma nel valutare l'equilibrio finanziario pone a confronto le mere entrate contributive e le relative prestazioni degli enti in un concetto statico di equilibrio annuale. Ciò, risulta incoerente rispetto al fatto che:
  - a) gli enti di previdenza hanno debiti previdenziali pregressi (ossia prestazioni future) in gran parte coperti dai patrimoni esistenti (ossia dall'accumulo di contributi);
  - b) molte Casse di Previdenza (si pensi ad esempio a quelle che hanno nel tempo adottato il sistema contributivo) hanno già approvato stringenti misure di riforma che oggi garantiscono una fase di forte accumulo previdenziale (e quindi di accrescimento dei propri patrimoni) proprio per fare fronte al momento in cui per ovvie evoluzioni

demografiche il numero dei pensionati (e quindi delle prestazioni) sarà superiore al numero dei contribuenti (e quindi delle contribuzioni). Non tenere conto di questa oggettiva circostanza e limitare la valutazione alla mera differenza tra entrate e uscite previdenziali (e non quindi all'accumulo di contributi pregressi che vanno a costituire i patrimoni) penalizzerebbe gli enti più virtuosi che responsabilmente hanno già provveduto autonomamente, come da legislazione vigente.

- Le modificazioni relative allo spostamento della scadenza al 30 giugno trovano fondamento nella opportunità di assicurare agli Enti medesimi i necessari tempi tecnici per l'adozione dei provvedimenti richiesti dalla norma.